

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 Ottobre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Porceddu Avv. Carlo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DEL SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUORESE/SASSARI TORRES DEL 16.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/PADOVA DEL 17.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto - Componenti;
Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

3. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.10.2007 AL SIG. MOXEDANO MARIO, SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l. di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, SEGUITO GARA AVELLINO/LECCE DEL 22.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Avellino di Avellino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 3 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete